



# COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

## Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**  
N. Interno: **30** del **05-10-2020**

**DETERMINAZIONE N. 598 R.G. DEL 05-10-2020**  
**SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**

**Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRAMBINI MARCO SAS DI VILAFRANCA DI VERONA DELLO SFALCIO CIGLI SUL TERRITORIO COMUNALE**

La sottoscritta dott.ssa Maddalena Maistri, responsabile del settore ecologia ed ambiente del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco con decreto sindacale provvedimento n. 9305 del 16.04.2019;

**Premesso che:**

- sul territorio comunale di San Pietro in Cariano sono presenti circa 50.000 ml. di cigli comunali e circa 15.000 ml. di cigli provinciali che necessitano di continui interventi di sfalci e manutenzione ordinaria al fine di mantenere un aspetto decoroso;
- è in essere una Convenzione tra Provincia di Verona e il Comune di San Pietro in Cariano per la gestione associata della manutenzione del verde e dei cigli e delle pertinenze delle strade di competenza della Provincia – triennio 2018/2020;
- la convenzione in data 09/08/2018 è stata sottoscritta da entrambi gli enti;
- per una maggiore visibilità e per non creare pericolo al transito dei mezzi, dei ciclisti ma anche in alcuni casi dei pedoni si rende necessario provvedere allo sfalcio;
- le continue variazioni delle condizioni atmosferiche sollecitano questo intervento;
- per tal motivo si è contattata la ditta Strambini Marco sas di Villafranca (VR), la quale ha inviato un proprio preventivo di spesa e si è resa disponibile ad effettuare uno sfalcio sulle strade di maggiore affluenza;
- si intende impegnare, per quanto sopra una spesa pari ad € 4.331,00 Iva compresa;
- che in servizio viene pagato €/ml ed €/h per la parte che viene eseguita con decespugliatore laddove ci sono i guard rial;

**Ritenuto** opportuno procedere all'affidamento del servizio;



**Richiamato** l'art. 36 "Contratti sotto soglia" comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35..." ed in particolare la lettera a) dello stesso comma che recita: "...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta...";

**Richiamata** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

**Richiamato** altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

**Avuto presente che** la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

**Visto inoltre** il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

**Considerato quindi** che per importi sotto i 5.000,00 euro la pubblica amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA e più in generale la possibilità di procedere agli affidamenti senza utilizzare mezzi telematici;

**Dato atto che** in seguito a indagine di mercato, promossa dal responsabile unico del procedimento, finalizzata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante si è contattata la ditta Strambini Marco sas di Villafranca, che si è resa disponibile al servizio di cui sopra e si era anche verificato che presso la piattaforma Consip non vi erano servizi attivi che potevano soddisfare quanto necessario;

**Ritenuti** i prezzi equi e congrui a quelli di mercato;



**Considerato pertanto:**

- che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere mediante affidamento diretto a terzi, secondo le richiamate disposizioni;
- di affidare il servizio di sfalcio cigli sulle strade comunali di maggiore affluenza e provinciali alla Strambini Marco sas di Villafranca (VR), per una spesa pari ad € 4.331,00 Iva compresa;
- di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2020 in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

**Preso atto** che il codice identificativo di gara CIG attribuito alla fornitura di cui all'oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: Z8F2E9A4D3;

**Tenuto** conto che l'appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura;

**Dato atto** che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

**Richiamati** gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Appurato** che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

**Visto** il D.Lgs.n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visti** il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

**Vista:**

-la delibera di C.C.n.45 del 28/10/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2020-2022 debitamente aggiornato all'interno del quale viene indicato anche il servizio oggetto della presente determinazione;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2021-2022 e la Nota di Aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2020, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione PEG 2020 – Parte Finanziaria";



Tutto ciò premesso;

### DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare ditta Strambini Marco sas di Villafranca (VR) con sede a Villafranca, il servizio di sfalcio cigli comunali e provinciali per un importo complessivo pari a € 4.331,00 Iva 22% compresa;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, la somma di seguito indicata:

Capitolo	11482	Descrizione	Spese manutenzione aree verdi			
Siope		====	CIG	Z8F2E9A4D3	CUP	NO
Creditore		Strambini Marco sas				
Causale		servizio di sfalcio cigli				
Modalità finan.		Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	4.331,00	Scadenza	30 gg.	

4. di imputare la spesa complessiva di € 4.331,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2020	11482	4.331,00

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo servizio	31/12/2020	4.331,00

6. di precisare che il codice CIG sarà indicato dalla ditta Strambini Marco sas. nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
7. di liquidare ditta Strambini Marco sas, l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;
8. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – Settore Ecologia ed Ambiente è il seguente: ZO AIS0 dove 0 è uno zero;
9. di inviare copia del presente provvedimento alla Strambini Marco sas e all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza;



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

---

10. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 598 R.G. del 05-10-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRAMBINI MARCO SAS DI VILAFRANCA DI VERONA  
DELLO SFALCIO CIGLI SUL TERRITORIO COMUNALE

*Preliminare di determinazione n. 30 del 05-10-2020 del SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE*

***Responsabile del Procedimento: Maistri Maddalena***

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE  
*Maistri Dr.ssa Maddalena***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

